

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Mercoledì 19 ottobre 2016

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 1. 23 della relatrice, sostituire le parole: Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti con le seguenti: Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal seguente.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Articolo 1 fino alle seguenti: b) il comma 2 è soppresso.

0. 1. 23. 1. Sisto, Brunetta.

All'emendamento 1. 23 della relatrice, sostituire le parole: Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti con le seguenti: Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal seguente.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: Articolo 2 (Trasparenza, controlli e sanzioni) fino alle seguenti: documenti giustificativi.

0. 1. 23. 8. Sisto, Brunetta.

All'emendamento 1. 23, sostituire le parole da: Articolo 1 fino a: giustificativi con le seguenti:

Art. 1.
(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità, adeguata annualmente in base ai coefficienti Istat.

2. Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza.».

Art. 2.
(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento, fatta eccezione per coloro che risiedono nel comune di Roma, è riconosciuto un rimborso onnicomprensivo delle spese documentate di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.400 mensili.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità Pag. 53 di esecuzione. La prolungata assenza dai lavori, priva di giustificazione, per sei giorni consecutivi comporta la decadenza dal diritto al rimborso di cui al presente articolo.».

Art. 3.

(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.500 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo».

Art. 4.

(Regime tributario).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto»;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 5.

(Trasparenza, controlli e sanzioni).

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:

a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

b) il numero dei giorni per i quali il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili ai sensi degli articoli 2 e 3, nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi e applicano le sanzioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dall'ammontare del relativo rimborso.

4. Nel caso di reiterate irregolarità nell'imputazione di spese gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono determinare ulteriori misure sanzionatorie.

Art. 6.

(Attuazione).

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 5 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme eventualmente rinvenienti dai rimborsi mensili di cui agli articoli 2 e 3, decurtati delle spese accertate e riconosciute, sono riversate al bilancio della Camera di appartenenza.

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.

0. 1. 23. 13. Invernizzi, Caparini.

All'emendamento 1.23, sostituire l'articolo 1 col seguente:

Art. 1.
(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente: Art. 1. – 1. L'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione è determinata in modo tale da non modificare le precedenti condizioni economiche del cittadino chiamato alla funzione parlamentare.

2. A tal fine l'indennità è pari, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, al reddito dichiarato al fisco dal membro del Parlamento nell'anno precedente alla assunzione della carica di deputato o senatore, di componente del Governo, di membro di consigli o giunte regionali. L'indennità è erogata mensilmente, in quote pari ad un dodicesimo del totale annuo; è assoggettata al regime fiscale ordinario ed equiparata, ai fini previdenziali, alla retribuzione del dipendente della pubblica amministrazione.

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 2.500 mensili per dodici mensilità.

4. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. L'indennità aggiuntiva riconosciuta al membro del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza, eventualmente deliberate dagli Uffici di Presidenza, è calcolata in rapporto alla indennità determinata ai sensi del comma 1, e non può consistere in una somma superiore alla sua metà.

0. 1. 23. 9. Misuraca.

All'emendamento 1.23 della relatrice, all'articolo 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è parametrata al reddito pregresso e non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per le alte cariche dello Stato.

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1, stabilendo altresì un ammontare minimo in caso di assenza di reddito.

0. 1. 23. 2. Sisto, Brunetta.

All'emendamento 1. 23, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

0. 1. 23. 3. Misuraca.

All'emendamento 1.23 della relatrice, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, al lordo fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'ammontare dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo, gli Uffici di Presidenza delle due Camere tengono conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.

0. 1. 23. 4. Quaranta, D'Attorre, Costantino.

All'emendamento 1.23 della relatrice, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, al lordo fino a: mensilità con le seguenti: ad un importo non superiore all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 23. 7. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

All'emendamento 1.23, all'articolo 1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al lordo con le seguenti: al netto.

0. 1. 23. 5. Misuraca.

All'emendamento 1.23, all'articolo 1, al comma 1 sopprimere la lettera b).

0. 1. 23. 6. Misuraca.

All'emendamento 1.23, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente: Art 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 5.000 euro mensili per le spese sostenute per i collaboratori che lo aiutano nella sua attività.

0. 1. 23. 10. Misuraca.

All'emendamento 1.23, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

(Rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. Per garantire il libero e pieno svolgimento del proprio mandato, ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo mensile a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo, commisurato alla media degli importi assegnati al medesimo scopo dai Parlamenti dei principali Paesi dell'Unione europea. Tale importo è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

0. 1. 23. 11. Misuraca.

All'emendamento 1.23, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, tali da garantire il pieno svolgimento dell'attività di parlamentare.

0. 1. 23. 12. Misuraca.

Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le modificazioni seguenti:

- a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili, erogata per dodici mensilità e aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).»;
- b) il comma 2 è soppresso.

Art. 2.

(Trasparenza, controlli e sanzioni).

1. Al fine di garantirne la trasparenza, gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento della rendicontazione delle spese sostenute dai membri del Parlamento in ordine alle somme percepite per l'esercizio dell'attività parlamentare nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili, e le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi.

Conseguentemente all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli da 1 a 6» con le seguenti: «della presente legge»;
- 2) il comma 2 è soppresso.

1. 23. La Relatrice.